



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato, la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2015/2013 promossa da:

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e
dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA 12 - FIRENZE presso il difensore
avv. RUSCONI FABIO

Parte ricorrente

contro

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. MALENA MASSIMO e dell'avv.
LOIACONO ANTONELLA (LCNNNL77C49A662U) VIA AMENDOLA 170 70126 BARA; ,
elettivamente domiciliato in VIA DEI GRACCHI 81 00192 ROMA presso il difensore avv. MALENA
MASSIMO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà di seguito ad
illustrare il convincimento del giudice sulle questioni rilevanti ai fini della decisione in ordine alle singole domande
proposte.

RIVENDICAZIONI ECONOMICHE.

Incidenza sul TFR dell'indennità di mansione annuale

Il ricorrente chiede che nella quantificazione del TFR spettantegli sia tenuto conto delle somme percepite a titolo di
"indennità di mansione annuale" in virtù dell'accordo stipulato con _____ in data 17.04.07 (cfr doc 8 ric).

Parte convenuta, eccepita in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, nel merito assume
l'infondatezza della pretesa in quanto le parti avrebbero pattuito che il suddetto compenso fosse comprensivo
dell'incidenza sulla retribuzione differita.

L'eccezione di prescrizione appare infondata.

Risulta dagli atti di causa che _____ ed il _____ hanno stipulato un contratto a tempo determinato in
data 4.11.04 (cfr doc 6 ric) nella vigenza del quale è stato firmato l'accordo del 17.04.07 di cui si discute.

Prima della naturale scadenza del CTD, (fissata al 21.11.07 cfr doc 6 ric) le parti hanno stipulato un nuovo

contratto a tempo indeterminato (cfr contratto del 15.11.07 doc 10 ric).

Il giudicante reputa che, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il rapporto intercorso tra le parti debba intendersi unitario, con conseguente decorso della prescrizione solo a far data dal recesso intervenuto l'1.12.12.

Concorrono a formare il convincimento del giudice i seguenti inequivoci elementi:

- a) La continuità della prestazione (il rapporto, di fatto, non ha avuto interruzione);
- b) Il riconoscimento dell'anzianità di servizio a far data dal 22.11.2004 (con conseguente calcolo del TFR a partire da tale data);
- c) Il sostanziale carattere immutato delle mansioni svolte.

Il descritto concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti appare sufficiente a privare di valore sostanziale la formale disdetta del ctd effettuata da _____ in data 6.8.07, fuori dal termine di preavviso e, significativamente, senza indennizzo.

Esclusa la natura novativa del contratto stipulato in data 15.11.07 le diverse determinazioni in esso contenute (anche in materia di retribuzioni) assumono il valore di mere modifiche del rapporto.

Quanto al merito si osserva che non può ritenersi validamente pattuito il patto di conglobamento sottoscritto dalle parti nell'accordo del 17.04.2007 in assenza di specificazione dei titoli oggetto del patto, genericamente indicati nel documento, "a titolo di esempio esplicativo e non esaustivo" (cfr tra le altre Cass Sez. L, *Sentenza n. 8255 del 07/04/2010*; Sez. L, *Sentenza n. 8097 del 04/06/2002*; Sez. L, *Sentenza n. 10395 del 20/10/1998*).

Incidenza sul TFR delle somme percepite da _____

E' pacifico in atti che il ricorrente, in corso di rapporto abbia svolto (su autorizzazione e nell'interesse di _____) attività di consigliere delegato nella società _____ a far data dal 26 marzo 2008.

E' altresì documentato che il compenso annuo previsto per tale carica (€ 45.000 erogate da _____) sia stato trattenuto dal _____ in virtù di espressa specifica autorizzazione di _____ (cfr doc 13).

La natura retributiva (da cui deriva la computabilità ai fini del TFR) di tale emolumento si evince dalle seguenti circostanze:

- A) L'attività svolta presso _____ era resa su richiesta e nell'interesse di _____, di talché il suo espletamento rientrava nella prestazione effettuata a favore della datrice
- B) Il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva espressamente che il compenso pattuito fosse remunerativo dell'eventuale affidamento di incarichi "in società, enti e organizzazioni partecipate da _____";

C) Coerentemente con le suddette pattuizioni, di regola, i compensi per gli incarichi presso le partecipate venivano fatturati direttamente ad _____ o riversati dal dirigente alla società (cfr doc 16 bis

ric nonché allegazioni contenute in ricorso non oggetto di specifica contestazione).

Tanto basta per ritenere che l'autorizzazione a trattenere le somme, concessa con comunicazione del 4 aprile 2008 (cfr doc 13 ric), abbia di fatto riconosciuto al ricorrente un ulteriore compenso, aggiuntivo rispetto a quello pattuito con il contratto del 15.11.07.

Incidenza sul TFR della retribuzione variabile incentivante

Essendo cessata la materia del contendere circa la domanda di pagamento dell'indennità relativa all'anno 2012 (cfr verbale udienza 14 maggio 2014) ci si limiterà in questa sede a chiarire le ragioni della ritenuta non computabilità dell'emolumento ai fini del TFR.

E' noto che , ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., sono utili e computabili ai fini del TFR tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (cfr tra le altre Cass. sez. L, **Sentenza n. 15080 del 06/06/2008**)

E' altresì noto che " *il principio secondo cui la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza l'utilizzazione di formule speciali od espressamente derogatorie*" (così Cass. Sez. L, **Sentenza n. 4708 del 2012**, conf Sez. L, **Sentenza n. 365 del 13/01/2010**).

Nel caso di specie l'art 3 CCNL individua chiaramente la retribuzione variabile quale componente non necessaria e quindi meramente eventuale della retribuzione escludendola dal concetto di retribuzione mensile e dal computo del trattamento economico annuo lordo da raffrontare con il trattamento minimo complessivo di garanzia assicurato al dirigente.

Tanto basta per ritenere che le parti sociali ne abbiano convenuto la estraneità rispetto al calcolo del TFR ma anche rispetto a quello della retribuzione globale di fatto (cfr sull'estraneità degli emolumenti eventuali dal calcolo della RGF cfr tra le altre Cass sez. L, **Sentenza n. 10307 del 16/07/2002**) .

Preavviso e RGF

L'accertata natura retributiva dei compensi percepiti dalla _____ comporta che gli importi a tale titolo percepiti nell'ultima annualità debbano , comunque, essere computati ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto su cui commisurare l'indennità sostitutiva del preavviso e le indennità spettanti ai sensi degli artt 20 e 29 CCNL .

Non altrettanto può dirsi riguardo alle somme ottenute quale retribuzione variabile incentivante per le ragioni già espresse.

Calcolo del dovuto .

Tutto ciò premesso, può concludersi che il ricorrente ha diritto ad ottenere a titolo di TFR: €. 1980,75, in virtù di quanto percepito a titolo di indennità di mansione annuale (cfr conteggi allegati al ricorso non oggetto di specifica contestazione); €. 15.940,82 in virtù di quanto percepito a titolo di compensi per l'attività svolta in (cfr conteggi allegati al ricorso, non essendo accoglibile la contestazione di parte convenuta sulla necessaria detrazione delle somme dovute a titolo di contribuzione alla luce del principio consolidato per cui *"l'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza"* così tra le altre Cass. sez. L, **Sentenza n. 8842 del 01/07/2000**).

Quanto all'indennità di preavviso si osserva che la differenza accertata è pari a € 41250 (ottenuta dividendo € 45.000 indennità per 12 e moltiplicando il risultato per 11).

L'incidenza sul TFR dell'accertata maggior somma dovuta a titolo di preavviso è invece pari ad € 3055,55 (41.250/13,5).

In totale, dunque sono dovuti € 20977,12 a titolo di TFR ed €. 41.250 a titolo indennità di preavviso. Su tali somme sono inoltre da calcolarsi rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo.

Non può essere disposta la richiesta condanna alla regolarizzazione contributiva in assenza di partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale.

LICENZIAMENTO.

Il recesso datoriale è stato motivato dall'*"assunzione diretta da parte dei soci delle funzioni apicali in materia di coordinamento, direzione corporate e relazioni industriali, attivazione piano industriale, ITC, amministrazione, finanza, controllo di gestione ed amministrazione del personale, pianificazione e programmazione del servizio, marketing e commerciale, sviluppo risorse umane, coordinamento direzione produzione, attuazione piano industriale, esercizio e manutenzione"* (cfr doc 3 ric)

L'enunciata riorganizzazione prevedeva, dunque la soppressione del posto del ricorrente con assegnazione delle sue funzioni a soggetti estranei all'organizzazione aziendale in quanto alle dirette dipendenze dei soci.

Ciò di fatto non risulta avvenuto.

Infatti, se è vero che i soci della odierna convenuta, in data 1.12.2012 si sono riservati poteri sulla gestione della controllata, stabilendo che tali poteri fossero esercitati per il tramite di soggetti alle dipendenze dei soci stessi (cfr doc 1 conv), è anche vero che dalle disposizioni organizzative poste in essere dal Presidente di emerge che l'accordo è stato attuato in maniera tale per cui, i soggetti emanazione dei

soci, lungi dall'essere estranei all'organizzazione aziendale dell'odierna convenuta, vi erano concretamente e stabilmente inseriti essendo " *alle dirette dipendenze del Presidente*" (cfr disposizione organizzativa n1 del 3 dicembre 2012 doc 23 conv), inquadrati nell'organigramma aziendale e nominati dallo stesso Presidente che, nell'effettuare le nomine non si è limitato a richiamare le generiche indicazioni effettuate dai soci nella convenzione del 1.12.2012, ma ha specificato e chiarito gli incarichi di ciascuno (cfr disposizione organizzativa n.2 doc 24 conv), chiarendo con ciò il suo diretto potere organizzativo sulle attività dei nuovi arrivati.

Dunque non vi è stata nessuna soppressione del posto ma una semplice sostituzione del , con altro soggetto che , seppur retribuito da terzi, risultava stabilmente inserito nell'azienda , con funzioni, obblighi e poteri sovrapponibili a quelli dell'odierno ricorrente.

Risulta dunque documentalmente smentita l'effettività delle ragioni del recesso enunciate nella lettera del 1.12.2012 , con conseguente diritto del ricorrente all'indennità contrattuale di cui all'art 29 CCNL.

La suddetta indennità viene determinata nella misura di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto tenuto conto, da un lato, delle modalità concrete del recesso, (comunicato in una riunione convocata ad altro scopo, dopo che il ricorrente, come tutti gli altri dipendenti, aveva ottenuto formali e scritte rassicurazioni sulla prosecuzione del rapporto cfr doc 2 ric), e dall'altro del fatto (pacifico) che il ricorrente ha prontamente trovato nuova ed adeguata occupazione.

La determinazione concreta della RGF viene effettuata in € 15.416,99 (€ 10.769,53 come da busta paga per 13/12 + € 45.000/12.) di talchè l'indennità risulta pari ad € 215837,86.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per l'intero come da dispositivo ex D.M. 55/14 sul valore del credito accertato,

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 278064,98 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di del recesso al saldo;

dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento della retribuzione variabile incentivante relativa all'anno 2012;

rigetta ogni altra domanda;

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate per in complessivi € 16.750 oltre iva e cpa.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 24 settembre 2015

Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia